

PROVINCIA DELLA SPEZIA
REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

Testo approvato con delib. Consiglio provinciale n. 10 del 26.5.2015

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONE GENERALI - Artt. 1 - 3

TITOLO II - LAVORI - Artt. 4 - 15

TITOLO III – SERVIZI - Artt. 16 - 20

TITOLO IV - FORNITURE DI BENI - Artt. 21 - 24

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE - Artt. 25 – 28

APPENDICE RELATIVA AGLI INCARICHI DI SERVIZI TECNICI – Artt. 1-2

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e particolari delle procedure necessarie per assicurare alla Provincia le prestazioni utili al raggiungimento dei propri scopi, fatta salva la generale applicazione della normativa europea, nazionale e regionale al momento vigente, alla quale si fa espresso rinvio.

Art. 2 Competenze

Le procedure disciplinate dal presente Regolamento sono, di regola, di competenza dei Dirigenti dei vari uffici nei quali si articola l'organizzazione della Provincia.

In caso di procedura riguardante prestazioni di interesse di più uffici, è riconosciuta la competenza del Dirigente nel cui piano esecutivo di gestione è stato inserito il relativo stanziamento.

Di regola le procedure formali, aperte o ristrette, tra cui anche la procedura ristretta semplificata, sono svolte, nell'interesse di ogni ambito, da parte dell'ufficio contratti - Settore Amministrazione Generale

In caso di prestazioni comportanti spesa non compresa in alcun P.E.G., la Giunta Provinciale provvede preliminarmente all'individuazione del Dirigente competente e quindi assegna allo stesso il relativo stanziamento.

Art. 3 Adeguamento valori

I valori indicati nel presente Regolamento si intendono al netto degli oneri fiscali. I limiti di spesa, ove individuati nel massimo consentito, si intendono automaticamente aggiornati ed adeguati alle modifiche eventualmente intervenute alla normativa di riferimento.

TITOLO II LAVORI

Art. 4 Oggetto

Il presente titolo disciplina gli aspetti organizzativi nonché i criteri e le modalità di affidamento dei lavori occorrenti per il raggiungimento dei fini istituzionali, fatta salva l'applicazione della normativa europea, statale e regionale vigente nella specifica materia, in particolare per quanto riguarda la procedura di scelta del contraente.

Art. 5 Disposizioni organizzative

Sulla base del programma triennale approvato dal Consiglio provinciale, la Giunta provinciale provvede:

- a) al reperimento e stanziamento delle necessarie risorse;
- b) all'individuazione del Dirigente competente;
- c) all'assegnazione delle risorse allo stesso Dirigente.

Il Dirigente individua una delle procedure previste nei successivi articoli di questo Titolo II per l'esecuzione dei lavori e nomina il Responsabile Unico del Procedimento.

Lo stesso R.U.P. propone al dirigente dell'area di appartenenza l'acquisizione di tutte le altre forme di collaborazione necessarie per la realizzazione del progetto, quali, ad esempio e se occorrente, l'opera di professionisti esterni per calcoli strutturali, perizie geotecniche, impianti tecnologici, nonché l'opera di altri uffici provinciali per l'espletamento della gara d'appalto, della procedura di acquisizione forzosa di aree, per l'ottenimento di autorizzazioni diverse in materia urbanistica, ambientale oppure attinenti alla difesa del suolo.

Art. 6 Lavori in economia - Definizione

Sono eseguibili in economia, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, i seguenti lavori:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti in conseguenza di eventi imprevedibili e qualora non sia possibile realizzarle osservato quanto previsto dalla normativa vigente; ⁽¹⁾

¹ Ad oggi i riferimenti normativi vigenti sono gli artt. 55 – 121 – 122 D. Lgs. 163/2006.

- b) manutenzione di opere o impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori urgenti ed indifferibili dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori urgenti ed indifferibili da eseguirsi nell'ambito delle funzioni riconosciute all'Ente in materia di protezione civile;
- f) lavori necessari per la compilazione dei progetti;
- g) servizio di sgombero neve nonché di rimozione frane e smottamenti;
- h) tutti gli interventi per l'esecuzione dei quali esistono in dotazione agli uffici i mezzi necessari nonché esiste la manodopera dipendente, quali, a titolo di esempio, movimenti di terra o similari;
- i) pavimentazioni stradali eseguibili con i mezzi in dotazione e la manodopera dipendente;
- j) piccole manutenzioni edili quali opere da pittore, da falegname, da idraulico o da elettricista;
- k) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
- l) lavori di perimetrazione dei cantieri stradali.
- m) lavori di pronto intervento volti ad assicurare la riparazione ed in generale il mantenimento in buono stato di conservazione e funzionamento dei beni immobili, impianti ed opere pubbliche, quali interventi relativi a infissi, manufatti, adattamento locali, segnaletica stradale (inclusi impianti semaforici), fornitura e posa pavimentazioni stradali, regimazione acque (tombini, sottopassaggi, ecc.), lavori dendrologici, sostituzione barriere ammalorate, riparazione manto stradale, interventi su impianti sia stradali che edili nonché altre tipologie assimilabili di intervento la cui esecuzione sia rapportata ad eventi non programmabili, osservate le modalità di cui agli artt. 203, 207 e 208 del DPR 207/2010;
- n) fornitura e posa segnaletica

L'affidatario dei lavori in economia deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per prestazioni di pari importo affidate mediante procedure ordinarie.

Art. 7 Lavori in amministrazione diretta

Nel caso di esecuzione in amministrazione diretta, il R.U.P. organizza ed esegue i lavori di cui all'articolo precedente, utilizzando materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento, osservata la procedura di cui al successivo art. 12, fermo restando il limite di spesa complessiva pari, in ogni caso, a 50.000 Euro. ⁽²⁾

Art. 8 Lavori per cottimi

I lavori definiti al precedente articolo 6 sono eseguibili anche per cottimi: in tal caso l'importo massimo consentito è pari a 200.000 Euro e la procedura di affidamento è definita nel successivo articolo 12.

Nell'esecuzione dei lavori per cottimi, il R.U.P. si avvale dell'organizzazione di un'impresa edile. Se i lavori sono di importo inferiore a 40.000 Euro, il R.U.P. può procedere ad affidamento diretto, prescindendo dall'indagine di mercato prevista all'art. 12: in tal caso, il R.U.P. dovrà, in sede di rendiconto, attestare la congruità dei prezzi praticati. ⁽³⁾

L'atto di cottimo deve contenere tutte le indicazioni stabilite dalla vigente normativa.

Art. 9 Lavori d'urgenza

Il R.U.P. compila il verbale prescritto dalla vigente normativa acclarante la necessità di provvedere d'urgenza e trasmette lo stesso all'ente, indicando le risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento.

La Giunta provinciale procede al reperimento, stanziamento ed assegnazione delle risorse anche al di fuori del programma di opere pubbliche al momento approvato.

Art. 10 Procedura di somma urgenza

In caso di pericolo per la pubblica incolumità, il R.U.P. oppure il funzionario addetto allo specifico servizio, quale zona stradale oppure bacino fluviale oppure edilizia scolastica, può redigere un verbale di somma urgenza

² Art. 125, comma 3, D. Lgs. 163/2006.

³ Art. 125, comma 8, D. Lgs. 163/2006

acclarante lo stato di fatto, disponendo contemporaneamente l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite massimo di 200.000 Euro o comunque entro il limite indispensabile per rimuovere detto stato di pericolo per la pubblica incolumità. Contestualmente agli adempimenti di cui sopra, il R.U.P. oppure il funzionario ordinante la spesa riferisce al dirigente del settore di appartenenza il quale deve pronunciarsi nel merito, approvandone o meno l'operato. In caso di denegata approvazione, il dirigente è tenuto a pronunciarsi nel merito delle spese eventualmente già eseguite.

La redazione della perizia giustificativa ed ogni ulteriore adempimento in merito alla liquidazione della spesa è regolato dalla vigente normativa.

La ditta esecutrice verrà scelta nel rispetto del principio di rotazione, ove possibile, e in conformità ai seguenti criteri di massima:

- a) in occasione dell'episodio dannoso: il tecnico che gestisce l'emergenza individua contestualmente all'episodio dannoso la ditta disponibile ad eseguire i lavori di somma urgenza, scegliendola tra quelle a lui conosciute che siano dotate di mezzi idonei e che gli offrono garanzia di una corretta ed immediata esecuzione delle opere;
- b) in caso di affidamento di lavori mediante i successivi ordini di esecuzione: nei casi in cui il tecnico che gestisce l'emergenza ha ritenuto di poter suddividere i lavori in più fasi distinte di lavorazione, la ditta affidataria è scelta nell'ambito dell'elenco delle ditte di fiducia del Settore interessato, compilato anche a seguito di apposito avviso pubblico, nel seguente modo:
 - prioritariamente tra le imprese che hanno chiesto di essere invitate e delle quali siano già stati verificati i requisiti di qualificazione, salvo i soggetti per i quali sussistano motivi ostativi di qualsiasi natura;
 - secondariamente tra quelle che hanno chiesto di essere invitate, ancorché non sia stato ancora verificato il possesso dei requisiti di qualificazione, interpellando preventivamente quelle disponibili in zona, attesa l'urgenza di intervenire;
 - da ultimo, qualora nessuna delle ditte inserite nell'elenco predisposto dal Settore interessato sia disponibile ad eseguire i lavori, sarà possibile interpellare anche altre ditte, in possesso di mezzi idonei ad eseguire i lavori e che offrano garanzia di una corretta ed immediata esecuzione degli stessi.

Per il rispetto dell'urgenza che presidia le azioni di cui al presente articolo, le ditte interpellate devono rispondere, improrogabilmente, per iscritto, utilizzando i mezzi più rapidi, entro 24 ore dall'invito ed essere disponibili ad approntare il cantiere, improrogabilmente, entro 48 ore dalla richiesta.

In mancanza di risposta favorevole, entro 24 ore dalla trasmissione, l'impresa non sarà interpellata con ulteriori richieste relativamente alla stessa serie di interventi in somma urgenza.

In caso di accettazione da parte dell'impresa inviata all'amministrazione nei termini su indicati, ma in cui venga accertata la mancata presenza in cantiere con le dotazioni richieste nel termine di 48 ore da detta accettazione, si procederà ad invitare altra ditta e ad inviare comunicazione di comportamento precontrattuale contrario a buona fede all'A.V.C.P.

Art.11 Lavori in appalto

Ogni lavoro di interesse dell'Ente può comunque essere eseguito in appalto, indipendentemente dalle sue caratteristiche oggettive, affidandone cioè l'esecuzione ad una impresa dotata di una propria autonoma organizzazione.

L'individuazione dell'impresa appaltatrice è effettuata secondo le procedure individuate dalla vigente normativa alle quali si fa espresso rinvio, fatte salve comunque le seguenti norme regolamentari.

Art. 12 Indagine di mercato

Nel caso contemplato dal precedente articolo 8, I comma, l'affidamento dei lavori è effettuato previo esperimento di una indagine di mercato tra almeno 5 imprese, oppure tra un numero inferiore nel caso non vi siano almeno 5 soggetti idonei.

Detta indagine di mercato deve osservare le seguenti formalità:

- a) compatibilmente con le esigenze di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, deve essere invitato contemporaneamente e per iscritto il maggior numero di imprese, in ogni caso, non meno di 5, fatto salvo quanto previsto dal comma 1;
- b) ogni impresa deve essere messa in grado di conoscere compiutamente gli atti tecnici posti a base di gara anche mediante sopralluogo guidato;
- c) la qualificazione dell'impresa aggiudicataria deve essere sempre verificata in base alla vigente normativa;
- d) sono fatte salve tutte le norme stabilite per le gare in materia di garanzie assicurative, osservanza della normativa sul lavoro dei disabili, osservanza degli obblighi previdenziali assicurativi, retributivi e fiscali;
- e) le offerte, presentate, devono essere valutate contemporaneamente dal R.U.P. il quale è tenuto a garantire ai diretti interessati che lo richiedono l'accesso agli atti procedurali;
- f) le risultanze dell'indagine di mercato sono approvate dal Dirigente interessato con propria determinazione.

Art.13 Procedura ristretta semplificata.

In osservanza della vigente normativa si procede all'individuazione dell'appaltatore con il metodo della procedura ristretta semplificata, invitando a gara almeno 20 ditte. Nel caso di realizzazione di impianti tecnologici, la procedura ristretta semplificata è esperita tra le imprese rese disponibili, purché non inferiori a 5.

Se risultano presentate domande di invito alla procedura ristretta semplificata da parte di più di 20 ditte, si procede invitando a rotazione almeno 20 ditte per volta, secondo l'ordine di iscrizione, sempreché in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione al tipo di appalto, tenuto conto che possono essere rinvitate solo dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco, in possesso dei requisiti di qualificazione specificatamente richiesti.

Nel caso che un'impresa non partecipi a due procedure ristrette semplificate alle quali era stata invitata, viene esclusa dall'invito all'ulteriore procedura successivamente indetta.

Art.14 Commissioni di gara

L'indagine di mercato indetta per l'affidamento in appalto di un intervento è, di regola, presieduta dal R.U.P. il quale pertanto provvede all'indizione della stessa, al suo espletamento ed all'aggiudicazione.

Per quanto invece concerne le procedure formali, il R.U.P. si avvale dell'opera dell'Ufficio Contratti – Settore Amministrazione Generale, il quale provvede pertanto autonomamente all'indizione, espletamento ed aggiudicazione dell'intera procedura, riferendo al R.U.P. medesimo una volta ultimata la stessa.

In caso di procedura comportante l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara è sempre presieduta dal R.U.P. ed è composta da almeno altri 2 membri, tra i quali un esperto nella specifica tipologia di intervento ed un esperto amministrativo.

Art.15 Procedura verifica requisiti tecnico finanziari a campione

La verifica dei requisiti tecnico-finanziari è effettuata, nei casi stabiliti dalla legge, mediante sorteggio eseguito dal R.U.P. alla presenza di due testimoni, osservata comunque la normativa vigente.

In caso di procedura ristretta semplificata, la verifica dei requisiti è disposta ordinariamente per tutti coloro che chiedono la ammissione contestualmente alla presentazione della domanda medesima .

In caso di procedura di gara formale, il sorteggio di cui al primo comma è eseguito seduta stante da colui che presiede la gara, subito dopo aver verificato i requisiti di ammissione a gara.

TITOLO III SERVIZI

Art.16 Oggetto

Il presente capo disciplina i criteri e le modalità di acquisizione dei servizi strumentali occorrenti per il funzionamento degli uffici e per il raggiungimento dei compiti di istituto, fatta salva l'applicazione della normativa europea, statale e regionale vigente nella specifica materia, in particolare per quanto riguarda la procedura di scelta del contraente.

Art.17 Servizi in economia

Sono eseguibili in economia i seguenti servizi:

- a) manutenzione assistenza, controllo, aggiornamento e gestione degli impianti, attrezzature e componenti accessori dell'involucro edilizio degli edifici provinciali, compresa ogni prestazione necessaria per assicurarne il buon funzionamento, esclusa la fornitura disciplinata dai successivi articoli 22 – 24;
- b) manutenzione, assistenza, controllo, aggiornamento e riparazione di mobili, arredi o utensili; noleggio o riparazione di macchine ed attrezzature anche informatiche siti negli edifici provinciali;
- c) riparazione, manutenzione assistenza, controllo, e noleggio di mezzi di trasporto;
- d) manutenzione assistenza, controllo, aggiornamento e riparazione di apparecchi di registrazione o trasmissione di informazioni o dati;

- e) corsi di formazione e perfezionamento del personale, servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II B, D. Lgs. 163/2006, compresa la gestione di corsi di qualunque genere e grado;
- f) affitto di locali per esigenze occasionali;
- g) spese postali, telegrafiche e assimilabili;
- h) rilegatura e conservazione di libri, riviste o giornali;
- i) trasporti, spedizioni, imballaggio e facchinaggio;
- j) traduzioni, registrazioni o trascrizioni;
- k) accertamenti sanitari nei confronti del personale;
- l) inserzioni pubblicitarie in caso di formali procedure concorsuali oppure per necessità di trasparenza o pubblicità dell'azione amministrativa;
- m) pulizia e disinfestazione;
- n) spese minute di ordine corrente non previste nei punti precedenti sino all'importo di 5.000 Euro.
- o) prestazioni periodiche a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- p) in caso di urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- q) necessità di completare prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- r) in caso di risoluzione di un precedente contratto, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine contrattuale;
- s) servizi diversi in campo assicurativo;
- t) servizi in campo legale di cui all'allegato II B, D. Lgs. 163/2006, CPC 861
- u) servizi di ricerca e sviluppo, quali indagini, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, tecniche e finanziarie, di cui all'allegato II A, D. Lgs. 163/2006, CPC 85;
- v) servizi di consulenza gestionale ed affini di cui all'allegato II A, D. Lgs. 163/2006, CPC 865, 866;
- w) servizi di vigilanza;
- x) servizi informatici ed affini di cui all'allegato II A, D. Lgs. 163/2006, CPC 84.
- y) prestazioni diverse attinenti alla sorveglianza, pulizia e gestione stradale, nonché altre tipologie assimilabili di intervento non rientranti nella categoria dei lavori;
- z) servizio di guardiania;
- aa) servizi di copia, stampa, tipografia, litografia;
- bb) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II A, D. Lgs. 163/2006, CPC 752;

Art. 18 Servizi in appalto

Sono eseguibili in appalto tutti i servizi non rientranti nei casi di cui al precedente articolo 17, osservata pertanto la vigente normativa nella specifica materia.

Art. 19 Modalità affidamento servizi in economia

I servizi in economia sono affidati direttamente al prestatore del servizio medesimo, senza necessità di attivare una procedura concorsuale, sino all'importo di 40.000 Euro.()

I medesimi servizi in economia, qualora l'importo degli stessi sia inferiore alla soglia comunitaria, fatta salva la normativa al momento vigente, sono affidati, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussiste un tale numero di soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l'albo fornitori, osservate le seguenti formalità:

- a) l'invito a presentare offerta deve essere spedito contemporaneamente insieme ad un foglio condizioni tale da consentire di conoscere compiutamente il contenuto delle prestazioni richieste;
- b) le offerte, presentate, devono essere valutate contemporaneamente, garantendo ai diretti interessati che lo richiedono l'accesso agli atti procedurali;
- c) le risultanze dell'indagine di mercato sono approvate dal dirigente con propria determinazione.

Per quanto concerne i servizi indicati all'articolo 17, lett. f), è fatta comunque salva la valutazione dello specifico interesse pubblico da soddisfare e quindi dell'attitudine del bene immobile ad assicurare il raggiungimento dell'interesse pubblico medesimo.

() art. 125, comma 11, D. Lgs. 163/2006

Art. 20 Modalità affidamento servizi in appalto

I servizi in appalto sono affidati mediante procedura formale, ristretta oppure aperta, osservata la vigente normativa.

TITOLO IV FORNITURE DI BENI

Art.21 Oggetto

Il presente titolo disciplina le modalità di provvista dei beni necessari per il funzionamento degli uffici provinciali e per il raggiungimento dei compiti di istituto, fatta salva l'applicazione della normativa europea, statale e regionale vigente nella specifica materia, in particolare per quanto riguarda la procedura di scelta del contraente.

Art.22 Forniture in economia

Sono disposte in economia le seguenti forniture purché di importo non superiore alla soglia comunitaria:

- a) cancelleria, pubblicazioni, materiale d'ufficio e di pulizia;
- b) carburanti, lubrificanti e pezzi di ricambio, per gli automezzi in dotazione;
- c) combustibile da riscaldamento;
- d) energia elettrica, gas, acqua e somministrazioni diverse;
- e) materiali diversi per il funzionamento degli impianti installati negli edifici provinciali;
- f) materiale di consumo diverso per attività di natura edilizia, stradale ed idraulica;
- g) vestiario, accessori e dispositivi di protezione individuale per il personale dell'ente
- h) arredi e macchine anche informatiche per ufficio nonché soft ed hardware;
- i) premi di rappresentanza e spese diverse di ospitalità;
- j) libri, riviste e giornali nonché forniture tipografiche diverse;
- k) mezzi, strumenti, attrezzature e dotazioni per il funzionamento dei servizi dell'ente;
- l) spese minute di ordine corrente non previste nei punti precedenti fino all'importo di 5.000 Euro.
- m) prestazioni periodiche a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- n) in caso di urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- o) necessità di completare prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- p) in caso di risoluzione di un precedente contratto, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine contrattuale;
- q) coppe, trofei, medaglie, targhe relativi a manifestazioni pubbliche varie;
- r) spese per l'acquisto di segnaletica stradale e guard rail;
- s) acquisizione di beni non ricompresi nelle tipologie di cui ai punti precedenti, rientranti nella ordinaria amministrazione del servizio viabilità;

Art.23 Forniture in appalto

Sono affidate in appalto tutte le forniture non rientranti nei casi di cui al precedente articolo 22, osservata pertanto la vigente normativa nella specifica materia.

Art.24 Modalità di affidamento

Sia nel caso delle forniture in economia che nel caso delle forniture in appalto, l'ufficio proponente la spesa è tenuto ad assicurare, compatibilmente con le esigenze del servizio, l'uniformità del bene richiesto con quelli eventualmente già in dotazione e ciò al fine di consentire la standardizzazione nonché la fungibilità delle dotazioni ed inoltre ovvie economie di manutenzione ed esercizio.

Fatto salvo quanto indicato nei commi precedenti, le forniture in economia sono affidate direttamente senza necessità di attivare una procedura concorsuale, quando l'importo complessivo della singola fornitura non supera 40.000,00 Euro. ()

Nei limiti di spesa indicati nell'articolo 19, comma 2, l'affidamento delle forniture in economia è effettuato nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori

economici, se sussiste un tale numero di soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l'albo fornitori, osservate le seguenti formalità:

- a) l'invito a presentare offerta deve essere spedito contemporaneamente insieme ad un foglio condizioni tale da consentire di conoscere compiutamente il contenuto delle prestazioni richieste;
- b) le offerte, presentate, devono essere valutate contemporaneamente, garantendo ai diretti interessati che lo richiedono l'accesso agli atti procedurali;
- c) le risultanze dell'indagine di mercato sono approvate dal dirigente con propria determinazione.

Sia nel caso di acquisti in economia che di acquisti in appalto, il Responsabile del procedimento è tenuto a verificare preventivamente le condizioni complessive di vendita indicate nei contratti CONSIP per la prestazione oggetto della procedura; dette condizioni costituiscono complessivamente il termine di paragone per la verifica della convenienza ed economicità della prestazione.

() Art. 125, comma 11, D. Lgs. 163/2006

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.25 Modalità stipula contratto

Fermo restando che i contratti conseguenti a procedure aperte o ristrette ex art 54 D. Lgs. 163/2006, sono sempre stipulati in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata, in relazione ai contratti relativi a beni, servizi e lavori in economia, le modalità di stipulazione degli stessi, da indicarsi nella determinazione a contrarre, sono le seguenti:-

- contratti d'importo superiore ad **€ 200.000,00**, a qualunque titolo affidati, nonché nei casi in cui è richiesto dalla legge o comunque in considerazione della particolare natura del contratto, forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata;

- contratti di importo inferiore a **€ 200.000,00**, **fatta salva diversa modalità indicata dal dirigente del servizio competente**, mediante scrittura privata non autenticata che può anche consistere: sottoscrizione in calce al capitolato; con atto separato di obbligazione, sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 137 del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione al codice dei contratti) per i contratti affidati mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del DLGS 163/2006, il capitolato speciale di appalto e l'elenco prezzi unitari possono non essere materialmente allegati al contratto, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

E' altresì ammessa la stipulazione con firma digitale quando si verifichino le condizioni stabilite dalla normativa vigente.

Competente a rogare i contratti e ad autenticare le sottoscrizioni nelle scritture private è il Segretario Generale della Provincia.

Art. 26 Forme di pubblicità

Il presente regolamento è tenuto in perenne pubblicazione all'Albo dell'Ente ed è portato a conoscenza delle categorie imprenditoriali, presumibilmente interessate, mediante invio a tutte le organizzazioni di categoria.

Art. 27 Verifica congruità prezzi

Nei casi stabiliti dalla vigente normativa, è comunque fatta salva l'esigenza di procedere alla verifica periodica di congruità dei prezzi praticati.

Art. 28 Entrata in vigore

La data di entrata in vigore del presente Regolamento è comunicata agli uffici dal Dirigente Settore Amministrazione Generale.

Appendice relativa agli incarichi di servizi tecnici.

Art. 1 Incarichi tecnici.

Gli affidamenti di incarichi aventi ad oggetto le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché ai frazionamenti, perizie, rilievi catastali, al coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione, alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici, la predisposizione di programmi e progetti di lavori ed opere pubbliche, nonché direzione e collaudo degli stessi nonché altre prestazioni assimilabili, sono disciplinati dal presente regolamento e, per quanto non previsto, dalla vigente normativa in materia.

Art. 2 Modalità di affidamento degli incarichi.

Gli incarichi di cui al precedente art. 1 di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, e quelli di importo pari o superiore a € 100.000,00 e fino alla concorrenza della soglia comunitaria sono affidati nell'osservanza delle disposizioni al momento vigenti in materia.(4)

I medesimi incarichi di cui al precedente art. 1 di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00, sono affidati previa consultazione di almeno cinque soggetti idonei, se esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Amministrazione, valutando, a seconda delle diverse fattispecie congiuntamente o alternativamente:

- le caratteristiche qualitative e metodologiche dello svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico, secondo la specifica proposta dell'offerente;
- il compenso professionale richiesto;
- gli ulteriori criteri individuati dall'ente in relazione alla peculiarità dell'incarico da conferire.

I medesimi incarichi di cui al precedente art. 1 di importo inferiore a € 40.000,00, sono affidati direttamente da parte del RUP, previa determinazione del dirigente competente.